



Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari

[D.R. n. 1555/2015 del 4 dicembre 2015 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 33135 del 23 settembre 2013 - Modifiche](#)

D.R. Prot. n. 8286 del 25 maggio 2007 - Modifiche

D.R. Prot. n. 01/13329 del 22 luglio 2005 - Emanazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e D.P.C.M. 9 aprile 2001, disciplina l'assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi universitari.
2. Dalle forme di collaborazione di cui al primo comma del presente articolo sono escluse le attività inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.
3. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo è esente da imposta.
4. Inoltre, le collaborazioni sono incompatibili, dal momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, con:
 - lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, fatte salve quelle di natura occasionale;
 - l'assegnazione, per l'anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda regionale per il diritto allo studio, di prestiti d'onore e di qualsiasi altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito;
 - l'attribuzione di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge n.170/2003.
5. A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part time nello stesso anno accademico, compresi gli incarichi specifici previsti ai successivi artt. 8 e 9. Le strutture presso le quali vengono svolti gli incarichi dovranno mediare fra le proprie esigenze e quelle didattiche e di studio degli studenti in modo che l'incarico interferisca il meno possibile con le stesse.
6. Salvo quanto previsto all'art. 12, secondo comma, del presente Regolamento ciascun rapporto di collaborazione consiste in un'attività di centocinquanta ore.
7. L'orario giornaliero non deve, comunque, superare il normale orario di servizio della struttura assegnataria.

Articolo 2 Risorse finanziarie

1. L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti del budget previsto alla specifica voce del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di cui al comma precedente, determina annualmente lo stanziamento e l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola. Le strutture, alle quali saranno assegnati incarichi di collaborazione part time studenti di cui all'art. 14 dovranno provvedere al pagamento dei compensi imputandolo sul proprio budget come determinato in sede previsionale.

Articolo 3 Forme di collaborazione

1. I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca, laboratorio, amministrazione, archivio, fotocopione, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrativa e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

Articolo 4 Determinazione e pubblicazione delle collaborazioni attivabili

1. Allo scopo di individuare le effettive necessità, ogni anno i responsabili delle direzioni dell'amministrazione centrale e dei dipartimenti centri e sistemi, su apposito invito dell'ufficio competente, comunicano allo stesso le esigenze di collaborazione, con l'indicazione delle prestazioni oggetto delle medesime, nonché delle eventuali competenze minime richieste.
2. Sulla base delle indicazioni di cui sopra e in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 2, la Commissione didattica di Ateneo, eventualmente delegando per l'esame delle richieste una sottocommissione formata dal Prorettore per gli studenti e il diritto allo studio, dal dirigente della struttura competente e da due rappresentanti degli studenti determina, tra quelle proposte, le collaborazioni attivabili.

Articolo 5 Requisiti per l'ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni per le assegnazioni delle collaborazioni tutti gli studenti dell'Università di Pisa regolarmente iscritti, alla data del 31 dicembre dell'anno accademico in cui è emanato il bando per le collaborazioni, ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale,
2. Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda:

- gli immatricolati ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico;
- gli studenti ultracinquantenni;
- coloro che si trasferiscono da altro Ateneo nell'anno accademico in cui è bandita la selezione per le collaborazioni;
- gli iscritti ai corsi singoli e ai corsi singoli di transizione;
- gli iscritti per il conseguimento di una laurea successiva alla prima di pari livello a quello già posseduta.

3. Le domande devono essere presentate esclusivamente via web entro il termine la scadenza prevista dal bando di selezione.

4. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore.

5. I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

Articolo 6

Criteri per la formazione della graduatoria

1. Ai fini della valutazione del curriculum, per ogni corso di studio viene stilata una classifica tra tutti gli iscritti allo stesso sulla base della sommatoria dei prodotti dei crediti per i voti conseguiti negli esami nel periodo 11 agosto n-1/10 agosto n. Il 30 e lode vale 31.

2. I valori di detta classifica sono riparametrati in millesimi, ponendo uguale a mille quello più alto del corso.

3. Tra tutti i partecipanti al bando di selezione della collaborazione viene formulata la graduatoria finale di merito in ordine decrescente del punteggio in millesimi, come sopra definito.

4. A parità di punteggio prevalgono le condizioni economico-familiari valutate secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria.

Nel caso di iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, la conversione in millesimi verrà effettuata sul voto finale della laurea triennale. Il 110 e lode è considerato 111.

Articolo 7

Attribuzione delle collaborazioni

1. Tenuto conto della graduatoria, l'ufficio competente, sulla base delle preferenze espresse dai candidati, relativamente alle collaborazioni da attivare tramite l'apposita sezione sul sito web di Ateneo, procede agli abbinamenti fra gli aventi titolo e le strutture richiedenti, pervenendo alla definizione delle assegnazioni delle collaborazioni medesime.

2. La definizione dell'assegnazione è consultabile dalle strutture interessate nella citata sezione on-line disponibile sul sito web dell'Ateneo.

3. Gli studenti incaricati della collaborazione devono stipulare il contratto e svolgere l'attività entro sedici mesi dalla pubblicazione del bando. L'attività deve iniziare entro una settimana dalla stipula del contratto.
4. Per le strutture organizzative dell'amministrazione centrale, l'ufficio competente provvede direttamente alla stipula del contratto e al pagamento del corrispettivo dell'incarico.
5. Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine della collaborazione o in due distinte rate.
6. Nel caso si rendano disponibili collaborazioni per rinuncia (ad attività già iniziata), revoca o nei casi di risoluzione di cui all'art. 13, l'ufficio competente comunica alle strutture interessate i nominativi dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria stessa per la sostituzione, salvo che nel frattempo sia uscita una nuova graduatoria.

Articolo 8 Collaborazioni specifiche

1. Nel rispetto delle procedure previste nei precedenti articoli, possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione part-time per ambiti specifici o particolari iniziative, tramite la formazione di apposite graduatorie. Nel caso che in cui nel bando siano specificati titoli aventi una particolare rilevanza per il settore e l'iniziativa per i quali è prevista la collaborazione, questi daranno diritto, a chi ne è titolare, di essere preferito, nel rispetto dell'ordine di graduatoria a chi ne risulti sprovvisto.
2. La tipologia degli incarichi, di cui al presente articolo, deve essere approvata dal Senato accademico. Dopo l'approvazione il bando per la procedura specifica potrà essere emanato annualmente su richiesta del soggetto proponente.
3. Ad ogni altro riguardo le collaborazioni part-time specifiche sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi.
4. I bandi di selezione di cui al presente articolo possono prevedere che i candidati siano sottoposti a un colloquio finalizzato a verificare la motivazione e il curriculum universitario, nonché l'esperienza maturata, ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 9 Collaborazioni riservate a studenti stranieri

1. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti nei precedenti articoli possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione part-time riservate a studenti extra-comunitari tramite elaborazione di apposita graduatoria.
2. Gli studenti extracomunitari dovranno provenire da paesi particolarmente poveri o comunque con coefficiente di correzione del valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto superiore a 1,2.
3. Ad ogni altro riguardo le collaborazioni part-time per studenti stranieri sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi.

Articolo 10
Adempimenti del responsabile della struttura

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, è compito del responsabile della struttura:
 - a) assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali;
 - b) vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, procedere alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'ufficio competente e parere favorevole della Commissione didattica;
 - c) compiere, al termine di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da trasmettersi all'ufficio competente.

Articolo 11
Obblighi dello studente

1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività. Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione.

Articolo 12
Cause di rinvio, di sospensione o decadenza del rapporto di collaborazione

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione, allegando un certificato medico comprovante l'infermità e la durata della stessa.
2. Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa.
3. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto.
4. La struttura comunicherà l'avvenuta risoluzione all'ufficio competente che invierà un candidato idoneo in sostituzione del precedente.
5. Al momento dell'uscita della nuova graduatoria la precedente non potrà più essere utilizzata per la sostituzione di eventuali rinunce, mentre coloro che hanno avuto, sulla base delle scelte fatte, l'assegnazione dell'incarico potranno svolgerlo nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Articolo 13
Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

1. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
 - decadenza, rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
 - irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale;
 - consenso delle parti;
 - l'aver accettato un incarico di lavoro subordinato per un periodo superiore a due mesi;
 - impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
 - accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati ai fini della richiesta della riduzione della contribuzione.
2. Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.
3. Nel caso di accertamento di false o errate dichiarazioni, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto già ricevuto a titolo di compenso.

Articolo 14
Collaborazioni part-time counseling

1. Annualmente i dipartimenti possono attivare collaborazioni part-time per tutorato di prima accoglienza, di orientamento e counseling e per supporto alle attività di orientamento nelle scuole (cosiddetto part-time counseling).
 2. Per l'attivazione di queste collaborazioni i dipartimenti emanano i relativi bandi di concorso, tenendo conto dei seguenti requisiti:
 - 1) gli studenti devono essere iscritti:
 - a) lauree triennali: almeno all'ultimo anno e non oltre il primo anno "fuori corso";
 - b) lauree magistrali: non oltre il primo anno "fuori corso";
 - c) lauree magistrali a ciclo unico: almeno al penultimo e non oltre il primo anno "fuori corso";
 - 2) gli studenti devono aver acquisito almeno il 50% dei crediti previsti dal proprio corso di studio.
 3. È a discrezione dei singoli dipartimenti individuare eventuali ulteriori requisiti per il conferimento degli incarichi e stabilire nei bandi più specifici criteri per la partecipazione alla selezione e per la formazione della graduatoria.
 4. I dipartimenti, inoltre, possono prevedere, per motivate esigenze, una percentuale più bassa rispetto a quella indicata al punto 2.
- Queste collaborazioni non possono essere assegnate per meno di quaranta e più di centocinquanta ore annue.

Articolo 15
Norme di rinvio e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. Le modifiche del presente Regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.